



Decreto n° 084 / Pres.

Trieste, 27 marzo 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 21/2016, ART. 21, COMMA 6: MODIFICHE ALLEGATI ALLA LR 21/2016 RECANTI I REQUISITI MINIMI QUALITATIVI E I PUNTEGGI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E I PUNTEGGI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE AMMOBILiate AD USO TURISTICO - LOCAZIONI TURISTICHE.

Firmato da:

SERGIO BOLZONELLO

in data 27/03/2018

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 27/03/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 21 della citata legge, ai sensi del quale i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche sono indicati negli allegati da <<A>> a <<L>> della legge medesima, di cui costituiscono parte integrante;

Visto l'art. 21, comma 6, della citata legge regionale n. 21/2016, ai sensi del quale gli allegati da <<A>> a <<L>> sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

Preso atto delle proposte di variazione agli allegati, emerse in sede di incontri tecnici del tavolo di lavoro appositamente convocato con la partecipazione delle associazioni di categoria interessate, della struttura regionale competente in materia di turismo, di PromoturismoFVG e di altri soggetti portatori di interessi nel settore delle strutture ricettive turistiche;

Preso atto che tali proposte di variazione si pongono obiettivi di adeguamento degli standard qualitativi delle strutture ricettive-locazioni turistiche e dei servizi correlati, finalizzati ad una maggiore funzionalità delle strutture stesse, nonché al contenimento dei costi gestionali, senza per questo comportare necessariamente diminuzioni nel livello dei servizi offerti alla clientela;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 21 marzo 2018 con la quale si è provveduto alla modifica degli allegati <<A>>, <>, <<C>>, <<D>>, <<E>>, <<F>>, <<G>>, <<H>>, <<I>> alla citata legge n. 21/2016;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa e di efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 21 marzo 2018;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 6 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, recante "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive" e per i motivi illustrati in premessa, gli allegati <<A>>, <>, <<C>>, <<D>>, <<E>>, <<F>>, <<G>>, <<H>>, <<I>> alla citata legge sono sostituiti con i corrispondenti allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Il Vicepresidente
- Sergio Bolzonello -